C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione,
Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle Opere.

Il presente Set Informativo, contenente:
- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2026

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Polizza C.A.R. Schema Tipo 2.3

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

ZURICH

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R. Contractor's "All Risks"
Appalti pubblici

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti di esecuzione subiti da un'opera nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o in ristrutturazione, i danni involontariamente causati a terzi.

Che cosa è assicurato?

- i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo di assicurazione da qualunque causa determinati.
- i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento e massimali indicati in polizza.

Che cosa non è assicurato?

- ✕ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.**
- ✕ **Danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✕ **Danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✕ **I difetti di rendimento dei beni assicurati.**

Ci sono limiti di copertura?

La copertura per i danni alle cose è prestata a condizione che:

- **per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Compagnia può in qualunque momento avere acceso;**
- **il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;**
- **venga fornita copia del capitolato speciale di appalto e del contratto d'appalto o verbale di aggiudicazione da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;**
- **siano effettuati i collaudi in corso d'opera e siano stati presentati i relativi elaborati;**
- **Il contraente abbia indicato alla Compagnia nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.**

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- **i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;**
- **i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto d'appalto;**
- **le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;**
- **dolo dell'assicurato;**

La sezione relativa alla responsabilità civile è operante a condizione che:

- **il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia a tutte le ore chiaramente visibile;**
- **che la stazione appaltante abbia designato il responsabile dei Lavori, nonché, nei casi previsti il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza.**

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- **i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui.**

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
 Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).
 In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
 L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento in soluzione unica ed anticipata del premio.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal committente o dal contraente e finisce alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice. Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti delle opere secondo la loro destinazione equivale ad emissione del collaudo provvisorio.

L'assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. *b)*. La proroga verrà concessa a condizioni da concordare di volta in volta.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.
Diritto di recesso non previsto.

Assicurazione all risks C.A.R. Schema tipo 2.3

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici
Data di ultimo aggiornamento: giugno 2026
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

ZURICH

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2024 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 546,5 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 23,25 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 141%.
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http: //www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIA SEMPRE ATTIVA
La polizza **copre i danni** materiali e diretti alle cose assicurate nel luogo indicato per l'esecuzione delle opere durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, e i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione delle opere, di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Opere preesistenti** - Sono indennizzabili i danni che si verificano in dipendenza della esecuzione assicurata alle opere, impianti e cose: (1) che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse; (2) esistenti nel luogo di esecuzione delle opere; (3) o manufatti, sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
- **Costi di demolizione e sgombero** - Sono indennizzabili le spese: (1) per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile; (2) per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
- **Danni causati da errore di progettazione o insufficiente progettazione** - Sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi (1) i danni alla parte dell'opera già eseguita affetta da detti errori; (2) il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata; (3) il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
- **Forza maggiore** - La società risponde per danni alle cose assicurate causati da eventi naturali di forza maggiore.
- **Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina** - Sono indennizzabili i danni causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.
- **Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità** - Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della sezione A Danni alle cose.
- **Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere** - Sono indennizzabili i danni a macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere.
- **Rimozione, franamento o cedimento del terreno** - Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
- **Cavi e condutture sotterranee** - Sono risarcibili i danni a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
- **Vibrazione** - Sono risarcibili i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: GARANZIA DANNI ALLE COSE

Non sono indennizzabili i danni: (1) da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; (2) di cui deve rispondere l'esecutore dei lavori; (3) da azioni di terzi; (4) da forza maggiore; (5) da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; (6) da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Non sono indennizzabili i costi: (1) di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori difformi alle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti, nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del direttore dei lavori, in contrasto con norme di legge o regolamenti, in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; (2) per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità.

Limitazioni gallerie - La società non è obbligata a indennizzare i costi per: (1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; (2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; (3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; (4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; (5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di Legge.

Limitazioni dighe - Non sono indennizzabili le spese: (1) per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche se necessarie durante i lavori; (2) di pompaggio delle acque per smaltimento, anche se superiori alle quantità previste; (3) per mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio se non vi sono riserve minimo del **25%** degli impianti non funzionanti; (4) per isolamenti supplementari e impianti per scarico acque superficiali o freatiche; (5) per riparazione danni di erosione alle scarpate se non prese misure previste da contratto o norme tecniche; (6) per rimozione di terreno franato esterno ai limiti delle opere assicurate, salvo franamento non dipendente dai lavori (risarcimento limitato alla parte di frana entro i limiti se origine parzialmente esterna); (7) per crepe superficiali o impermeabilità o tenuta mancante.

Condizioni per lavori su beni specifici - (1) per lavori su opere e impianti preesistenti, i danni da sottomurazione o lavori nel sottosuolo sono indennizzabili solo per crollo totale o parziale o lesioni compromettenti la stabilità, oltre franchigia o scoperto (minimo e massimo in scheda tecnica); (2) per interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione su beni artistici, la società copre solo spese di ripristino nelle condizioni precedenti usando materiali comuni e tecniche standard, non il valore artistico-storico-culturale.

SEZIONE: GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono considerati terzi: (1) coniuge, genitori, figli e conviventi dell'assicurato; (2) per assicurato non persona fisica: legale rappresentante, socio illimitato, amministratore e familiari; (3) dipendenti o collaboratori del Contraente inclusi subappaltatori; (4) società controllanti, controllate o collegate al committente non persona fisica e loro amministratori.

Non sono coperte le responsabilità (1) verso terzi per danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; (2) da contratti, eccetto quelle extracontrattuali inerenti rapporti contrattuali.

Non sono coperti i danni: (1) a cose assicurate dalla Garanzia diretta danni; (2) a macchinari o attrezzature di cantiere e beni in proprietà o custodia dell'assicurato; (3) alle opere ed impianti preesistenti; (4) da veicoli, eccetto quelli usati nel luogo dei lavori se non configurabili come circolazione stradale; (5) da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione; (6) dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; (7) da polvere; (8) da furto; (9) da vibrazioni, salvo specifica inclusione; (10) da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde, giacimenti minerari o sottosuolo suscettibile di sfruttamento; (11) a rimozione, cedimento, franamento del terreno di basi di appoggio o sostegni salvo specifica inclusione; (12) a cavi o condutture sotterranee salvo specifica inclusione; (13) entro 100 metri dal fornello della mina con uso di esplosivi; (14) da azioni di terzi; (15) da forza maggiore; (16) da errori di progettazione o insufficiente progettazione.

ESCLUSIONI VALIDE PER GARANZIA DANNI ALLE COSE E GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono coperti i danni: (1) da penalità, mancato godimento o lucro dell'opera, da interruzioni o sospensioni di attività; (2) da deperimento o usura naturale, deterioramento da agenti atmosferici, ruggine o corrosione; (3) da perdite di denaro, titoli, valori, danni a materiale contabile o imballaggio; (4) da dolo dell'assicurato o persone per cui deve rispondere; (5) prevedibili per comune esperienza tecnica o vizi noti; (6) da amianto; (7) da perdita, alterazione dati o software; malfunzionamento hardware o software; interruzione di esercizio conseguente; uso crypto valute; violazione proprietà intellettuale per: uso internet o intranet, trasmissione elettronica, virus o malware, malfunzionamento connessioni o siti web; (8) immateriali e patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy - Dati e del Sistema Informatico.

Non sono coperti (1) i difetti di rendimento; (2) le esplosioni o radiazioni nucleari salvo prova di estraneità dell'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende costruttrici aggiudicatarie di un appalto pubblico per la protezione di un'opera durante la fase di esecuzione, ristrutturazione, installazione e per i danni che possono causare a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **12,98%**, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione	È **obbligatorio** rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È **possibile** ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti **possono** risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere **è possibile** presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al **21,25%** di aliquota di imposta. Esenzione da imposta sulle assicurazioni se immobile soggetto alla disciplina del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio come indicato in polizza. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Glossario e
Condizioni di Assicurazione

C.A.R. Contractor's "All Risks"
Appalti pubblici

Indice

Glossario	2 di 16
Condizioni di Assicurazione	4 di 16
Condizioni generali	4 di 16
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione	4 di 16
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle Opere	6 di 16
Norme comuni per le Sezioni A e B	7 di 16
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo Premio)	11 di 16
Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di coassicurazione	14 di 16
Altri obblighi (sempre operanti)	15 di 16

Glossario

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato - Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione e la relativa copertura assicurativa.

Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

Codice - Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società.

Decreto - Il Decreto del 16 settembre 2022, n. 193 contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Diritto all'oblio oncologico - In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Esecutore dei Lavori - Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i Lavori.

Forza Maggiore - Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.

Franchigia - La parte di danno indennizzabile per Sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.

Gravi Difetti Costruttivi - Difetti gravi che colpiscono le Parti dell'Opera destinate per propria Natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.

Indennizzo/Risarcimento - La Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Lavori - Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo) , del Codice.

Luogo di Esecuzione delle Opere - Il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.

Opere - Le Opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere Preesistenti - Opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i Lavori assicurati.

Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata - Le parti strutturali dell'Opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell'Opera non destinate per propria natura a lunga durata - Le Opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e Opere simili.

Periodo di garanzia di manutenzione - Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

Premio - Somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o

dell'Assicurazione.

Progettista dei Lavori - Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di Assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Responsabile del Procedimento - Il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica - La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione Appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa.

Scheda Tipo - Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni.

Scoperto - La parte di danno indennizzabile per Sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società - L'impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Somma assicurata o Massimale - L'importo massimo complessivo dell'Assicurazione.

Stazione Appaltante o Committente - I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) , del Codice.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere
il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti
il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Articolo 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

Articolo 3 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Inoltre l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b) , con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.

Articolo 4 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Società non è obbligata ad indennizzare:

a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
d) i danni da azioni di terzi;
e) i danni da forza maggiore;
f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);
g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

l) nel caso di esecuzione di dighe:
 - l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
 - l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

m) lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da Lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

n) lavori su beni artistici:
 - n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

Articolo 5 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

a) lavori a corpo
b) lavori a misura
c) prestazioni a consuntivo
d) lavori in economia
e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Articolo 6 - Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione:

a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;

b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;
c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.

L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 7 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

Articolo 8 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Articolo 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle Opere.

Articolo 10 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Articolo 11 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Articolo 12 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d) , del Codice;
c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Articolo 13 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
d) le Società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Articolo 14 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende:

a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
g) i danni derivanti da polvere;
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i) i danni da furto;
l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
q) i danni da azioni di terzi;
r) i danni da forza maggiore;
s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Articolo 15 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Articolo 16 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o più Sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Articolo 17 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

La Società non è inoltre obbligata per:

a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

Articolo 18 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

Articolo 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

Articolo 20 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Articolo 21 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Articolo 22 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il

Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.

Articolo 23 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5;
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b) , i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile.

Articolo 24 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.

Articolo 25 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Articolo 26 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un

premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Articolo 27 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'Indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Articolo 28 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione Appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.

La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

Articolo 29 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 30 - Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 31 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b) .

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Articolo 32 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 33 - Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software ;
2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
4) utilizzo di cripto valute;
5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 a) uso di Internet o intranet;
 b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 c) computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);
 d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
2) «Violazione del Sistema Informatico».

Articolo 34 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Articolo 35 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Articolo 36 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo Premio)

A. Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione

A parziale deroga dell'art. 4 "Esclusioni specifiche della Sezione A" comma f), ferme le altre delimitazioni di Polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'Opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'Opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'Opera ancora da realizzare.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.
Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari al 30% della partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro.

B. Forza Maggiore

A parziale deroga dell'art. 4 "Esclusioni specifiche della sezione A" comma e), ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.

Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'Opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni. La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.
Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che si possono verificare durante il periodo di validità della polizza è pari al 30% della partita 1.

C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi

A parziale deroga dell'art. 4 "Esclusioni specifiche della sezione A" comma d), ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.

Nel caso di garanzia prestata con l'estensione E. "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere" restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate nella clausola medesima.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto relativo alla garanzia prestata con questa clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Resta convenuto, ai fini di questa estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, dopo aver detratto lo Scoperto 10% sull'ammontare del danno e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1 e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro e per tutti i Sinistri che si verifichino durante il periodo di validità della Polizza, Somma superiore al 50% della partita 1.

D. Maggiori costi per Lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 4 "Esclusioni specifiche della sezione A" comma g) **sono indennizzabili i maggiori costi per Lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione A e fino all'importo massimo del 10% del danno**

indennizzabile, al netto di Franchigia o Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza, con il massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.

E. Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

Premesso che, agli effetti d questa Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

1. La Società, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
2. Fermo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
 a) i guasti meccanici o elettrici;
 b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonchè i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
 c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
 d) i danni a natanti, aeromobili nonchè ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 e) i danni per i quali sia responsabile, per Legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 f) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 g) i danni da furto.
3. La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
 a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l'Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

 L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diminuito dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
 b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 1. si stima il valore dell'Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

 L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diminuito dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

 Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).

 Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta. **Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 1.500,00 euro.**

 Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall'Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere

N. Ordine	N. Enti assicurati	Descrizione (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.)	Anno di Costruzione/ Prima Immatricolazione	Somma Assicurata (*) (euro)

(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.

F. Rimozione, franamento e cedimento del terreno

A parziale deroga dell'art. 14 "Esclusioni specifiche della Sezione B" punto n), sono risarcibili, **nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B**, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 150.000,00 euro.

G. Cavi e condutture sotterranee

A parziale deroga dell'art. 14 "Esclusioni specifiche della Sezione B" punto o), sono risarcibili, **nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B**, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, **solo se, prima dell'inizio dei Lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.**

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro.

H. Vibrazione

A parziale deroga dell'art. 14 "Esclusioni specifiche della Sezione B" punto l), sono risarcibili, **nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B**, i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 15% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro.

Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di coassicurazione

Coassicurazione e delega

Se indicato alla voce "Riparto" della Scheda Tecnica 2.3 allegata, l'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella Scheda stessa.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi compresa quella relativa al recesso inerente all'estensione C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

L'impegno di tutte le Coassicuratrici risulta dalle firme della Scheda Tecnica 2.3.

Condizioni particolari aggiuntive sempre operanti

Esclusione delle malattie trasmissibili

A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.

1. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 1.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 1.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo

Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente e/o Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività del Contraente e/o dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali

Riferimenti normativi - precisazione

In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 10 del suddetto Decreto, si precisa:

nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse; pertanto, la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.

Altri obblighi

(sempre operanti)

Adesione dell'Assicurato alla polizza del Contraente

Qualora l'Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del Premio per effetto della stipula di un contratto di Appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell'adesione alla copertura assicurativa.

Data dell'ultimo aggiornamento: 01 Giugno 2026

Zurich Insurance Europe AG
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0420.SET INFORMATIVO - ed. 06.2026

